

## Regolamento in materia di videosorveglianza

### Art. 1

#### Finalità

L'Azienda Ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I, G. M. Lancisi, G. Salesi" di Ancona (di seguito denominata Azienda) effettua il trattamento dei dati anche attraverso sistemi di videosorveglianza (allegato n. 1: elenco telecamere) esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, relative a:

- a. il perseguimento di finalità di diagnosi e cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (finalità diagnosi e cura);
- b. la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti esterni ed interni delle strutture ospedaliere (finalità di protezione del patrimonio).
- c. la sicurezza del lavoro ed in particolare di dipendenti che in ragione della loro attività sono esposti a rischio

Con riguardo al punto a) limitatamente ai casi di comprovata indispensabilità derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati e in particolare nelle SOD indicate nell'allegato n. 2 (elenco SOD oggetto di videosorveglianza).

Le attività di videosorveglianza sono svolte nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in tale materia ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., nonché delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con specifico riferimento a quelle dettate in materia di videosorveglianza. Le operazioni ed i trattamenti compiuti in violazione delle disposizioni di legge vigenti in tale materia costituiscono azioni sanzionabili penalmente e amministrativamente sulla base delle disposizioni di legge medesime. Inoltre il mancato rispetto del presente Regolamento determina responsabilità disciplinare in capo a chi è tenuto al rispetto della presente regolamentazione.

### Art. 2

#### Finalità di diagnosi e cura

La ripresa per finalità di diagnosi e di cura e l'eventuale conseguente trattamento della particolare categoria di dati (dati idonei a rivelare lo stato di salute) viene effettuata al ricorrere dei seguenti presupposti:

- 1) Paziente che necessita di un monitoraggio continuo per la gravità della condizione clinica di cui è affetto o per la sua incolumità;
- 2) Preliminare valutazione di altri strumenti idonei e meno invasivi.

I presupposti come sopra individuati dovranno essere oggetto di verifica da parte del titolare, o di persona da lui delegata, o del responsabile tenendo conto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità.

Le riprese delle sedute effettuate nell'ambito della psicoterapia sono soggette alla richiesta di consenso da parte del paziente. Nel modulo di consenso deve essere specificamente riportata l'autorizzazione al trattamento dei dati tramite ripresa audiovisiva delle sedute.

Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo da parte del personale sanitario devono essere posizionati in ambienti separati e non accessibili al pubblico.

Qualora sia consentito a terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) l'accesso alle riprese video di ricoverati in reparti in cui non sia permesso agli stessi di recarsi personalmente, può essere autorizzata la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le riprese effettuate ai fini della formazione del personale sanitario possono essere effettuate solamente previa:

- autorizzazione del Direttore Generale o di persona da questi delegata;
- informativa, consenso e liberatoria da parte degli interessati.

### Art. 3

#### Finalità di protezione del patrimonio

Al fine di perseguire le finalità di protezione del patrimonio di cui alla lett. b. del comma 1 del precedente art. 1, l'Azienda installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza sono attivati solo se risultano insufficienti o inattuabili altre misure di sicurezza, quali ad esempio: controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi.

Il sistema degli impianti di videosorveglianza ed il relativo programma informatico di supporto sono conformati in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi.

Il programma informatico è configurato in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati eventualmente registrati e, comunque, in modo da non superare un periodo di registrazione di sette giorni.

Un periodo di registrazione maggiore ai sette giorni deve essere oggetto di opportuna valutazione mediante lo strumento della valutazione di impatto ed anche, laddove necessario, oggetto di verifica preliminare o notificazione rivolta al Garante, sempre qualora ricorrano i presupposti dell'eccezionalità del trattamento e della sua proporzionalità in relazione alle finalità perseguite.

#### Art. 3 bis

##### Finalità di sicurezza sul lavoro

Al fine di perseguire le finalità di sicurezza sul lavoro di cui alla lett. c) del comma 1 del precedente art. 1, l'Azienda installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso luoghi di lavoro maggiormente soggetti a rischio per l'incolumità del lavoratore sulla base di quanto rilevato nel documento di valutazione del rischio.

Gli impianti di videosorveglianza sono attivati solo se risultano insufficienti o inattuabili altre misure di sicurezza.

Il programma informatico è configurato in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati eventualmente registrati e, comunque, in modo da non superare un periodo di registrazione di sette giorni.

Un periodo di registrazione maggiore ai sette giorni deve essere oggetto di opportuna valutazione mediante lo strumento della valutazione di impatto ed anche, laddove necessario, oggetto di verifica preliminare o notificazione rivolta al Garante, sempre qualora ricorrano i presupposti dell'eccezionalità del trattamento e della sua proporzionalità in relazione alle finalità perseguite.

## Art. 4

### Informativa

Negli ambienti sottoposti a videosorveglianza per la tutela del patrimonio l'Azienda installa in posizione evidente appositi cartelli, basati sul modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegato al presente Regolamento (allegato n. 3).

Nell'informativa contenuta nei cartelli di cui al precedente comma sono indicate le finalità perseguite con l'installazione degli impianti.

L'informativa è collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi ed ha un posizionamento ed una dimensione che ne permetta una agevole leggibilità.

E' comunque disponibile un'informativa estesa come richiesto dalle disposizioni vigenti in materia pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda (allegato n. 4).

## Art. 4 bis

### Informativa

Negli ambienti sottoposti a videosorveglianza per la sicurezza sul lavoro l'Azienda installa in posizione evidente appositi cartelli, basati sul modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegato al presente Regolamento (cfr. allegato n. 3).

Nell'informativa contenuta nei cartelli di cui al precedente comma sono indicate le finalità perseguite con l'installazione degli impianti.

L'informativa è collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi ed ha un posizionamento ed una dimensione che ne permetta una agevole leggibilità.

E' comunque disponibile un'informativa estesa come richiesto dalle disposizioni vigenti in materia pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda (allegato n. 4).

## Art. 5

### Responsabili

I Direttori delle S.O.D., nel cui ambito sono installati sistemi di videosorveglianza per le finalità di cui alla lett. a del primo comma dell'art. 1, già nominati Responsabili del trattamento dei dati, rispondono anche del trattamento dei sistemi di cui sopra.

La responsabilità del trattamento dei dati relativi agli impianti installati per le finalità di cui alla lett. a del comma 1 dell'art. 1 è affidata al Responsabile della S.O.D. interessata.

La responsabilità del trattamento dei dati relativi agli impianti installati per le finalità di cui alle lett. b e c del comma 1 dell'art. 1 è affidata al Responsabile della S.O. Attività Tecniche e Patrimonio.

Ciascuno dei Responsabili di cui ai commi precedenti (allegato n. 5: facsimile nomina responsabili) provvede, per quanto di rispettiva competenza:

- alla designazione dei soggetti autorizzati all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, alla visione delle registrazioni, oltre che alla conservazione ed alla distruzione di eventuali supporti di memorizzazione delle riprese (allegato n. 6: facsimile nomina incaricati);
- all'assunzione di iniziative periodiche di formazione e di aggiornamento dei soggetti autorizzati di cui al punto precedente, con particolare riferimento ad eventuali modifiche nelle modalità di utilizzo dei sistemi.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le misure di sicurezza prescritte dalle disposizioni di legge vigenti e dai provvedimenti del Garante.

## Art. 6

### Impianti e loro installazione

L'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza e la modifica/sostituzione di quelli esistenti è autorizzata dal Direttore Generale nella sua veste di Titolare del trattamento a seguito di proposta motivata avanzata dai Responsabili delle strutture aziendali in cui è/deve essere collocato l'impianto e dal Direttore della SO Attività tecniche e Impianti. Tale proposta deve, almeno, illustrare le finalità del trattamento, le ragioni per cui non possano essere attivate misure alternative (principio di proporzionalità), gli orari di attivazione e la necessità o meno di effettuare la registrazione.

La proposta, con allegata la planimetria contenente la collocazione delle telecamere e l'indicazione del relativo cono di visuale, va inviata al DPO e al Referente aziendale privacy che dovranno esprimere congiuntamente un parere sulla liceità della richiesta. Il Referente aziendale privacy, il Direttore SO Gestione attività edili e impianti, il Direttore SIA, ciascuno per quanto di competenza, devono preventivamente effettuare, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE, la valutazione

di impatto sulla protezione dei dati, sulla base della quale il DPO esprimerà le eventuali valutazioni e se necessario ulteriori prescrizioni.

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati dovrà illustrare la necessità, la proporzionalità del trattamento nonché i rischi conseguenti allo scopo di individuare le misure più idonee per minimizzarli.

Laddove richiesto dalle disposizioni di legge l'installazione dei sistemi di videosorveglianza è sottoposta a verifica preliminare rivolta da questa Azienda al Garante per la Privacy o all'eventuale notificazione.

Una volta effettuata la valutazione di impatto (o la verifica preliminare o la notificazione laddove necessarie), si procede al trattamento mediante videosorveglianza secondo le modalità risultanti dalla valutazione d'impatto medesima dandone informazione al richiedente e al Direttore del servizio competente, al fine dell'acquisto dell'apparecchiatura in modo conforme alle indicazioni e prescrizioni risultanti dalla valutazione d'impatto.

La documentazione relativa agli impianti installati è conservata dal Direttore SO Gestione attività edili e impianti.

## Art. 7

### Modalità delle riprese

La risoluzione delle immagini riprese tramite impianti di videosorveglianza è regolata in modo tale che il riconoscimento diretto dei soggetti ripresi sia limitato ai casi in cui sia indispensabile per il raggiungimento delle finalità perseguite.

L'angolazione e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere, che sia di esclusiva pertinenza aziendale ed evitando aree comuni o di pertinenza di altri soggetti (art. 615-bis c p.).

In ogni caso nell'installazione di telecamere per finalità di sicurezza sul lavoro si tiene conto di quanto risultante dal documento di valutazione dei rischi e comunque dell'esigenza di ridurre i rischi di salute e sicurezza a cui sono esposti alcuni lavoratori.

## Art. 8

### Centrali di videosorveglianza

Le Centrali di Videosorveglianza sono posizionate in luoghi ad accesso controllato e chiuso a chiave, e l'accesso è consentito solo ai soggetti autorizzati.

## Art. 9

### Conservazione delle registrazioni

In ragione della specifica esigenza di incrementare il presidio ed il controllo delle aree aziendali, di proteggere la proprietà, di rilevare e prevenire violazioni della medesima, nonché di identificare eventuali intrusi nelle aree aziendali a tutela dei beni presenti spesso di ingente valore la conservazione delle registrazioni è pari a sette giorni salvo richieste dell'autorità giudiziaria. Per tale ultimo fine la conservazione verrà effettuata sulla base delle prescrizioni fornite dall'autorità medesima.

Eventuali eccezioni riguardanti la durata della conservazione di cui al precedente comma sono consentite:

o per il perseguimento di finalità di diagnosi e cura, a condizione che esse siano segnalate nel documento di cui all'art. 6;

o per la sicurezza del patrimonio e delle persone, a condizione che siano autorizzate dalla competente autorità giudiziaria o dall'autorità di controllo.

I supporti di memorizzazione di immagini atte a rivelare lo stato di salute delle persone sono codificati senza indicazioni di nominativi o di date e sono conservati in apposito armadio chiuso a chiave. L'elenco di decodifica è conservato a cura del Responsabile delle SOD, in caso di finalità di diagnosi e cura, e del Responsabile SO Gestione attività edili ed impianti.

I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere eliminati.

## Art. 10

### Luoghi di lavoro

L'Azienda non effettua attività di videosorveglianza per finalità di controllo sull'attività dei lavoratori (v. art. 4 L. n. 300/1970), ma è possibile che le telecamere installate per le finalità istituzionali illustrate all'art. 1 del presente regolamento, riprendano in modo indiretto, occasionale e non continuativo i lavoratori nello svolgimento delle proprie attività.

L'eventuale installazione di impianti finalizzati alla sicurezza negli ambienti di lavoro e/o per la tutela del patrimonio aziendale dalla quale derivi la possibilità di un controllo a distanza della prestazione lavorativa è subordinata alla sottoscrizione di un accordo con le rappresentanze sindacali o, in caso di mancato accordo, previa autorizzazione ad opera della sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro competente.

La procedura di cui sopra non è necessaria nel caso in cui le riprese abbiano uno scopo difensivo per l'Azienda non collegato all'esatto adempimento della prestazione lavorativa come se il dipendente fosse un soggetto terzo qualunque, fermo restando il divieto di controllo diretto della prestazione lavorativa.

In tale ultima eventualità l'Azienda è tenuta al rilascio di un'informativa specifica nei confronti del dipendente che presta la propria attività lavorativa nei pressi del luogo in cui la telecamera è collocata in modo che venga specificata l'esatta collocazione e le finalità del trattamento, nonché le ulteriori indicazioni prescritte dalla legge.

## Art. 11

### Diritti degli interessati

Ai sensi dell'art. 15 e ss del Regolamento UE, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti sulla base della procedura aziendale "gestione per i diritti dell'interessato al trattamento dei dati personali" pubblicata sul sito istituzionale. In particolare egli può:

1. accedere ai dati che lo riguardano;
2. verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
3. ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

Non sono esercitabili il diritto di aggiornamento, quello di rettifica e integrazione a causa della natura intrinseca dei dati raccolti: si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

L'Azienda garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'Interessato, secondo le seguenti regole:

- l'Interessato, sulla base della procedura di cui sopra, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano;
- i dati sono estratti a cura dell'Incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
- la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato. Tuttavia, qualora a seguito della richiesta dell'interessato, non risulti l'esistenza di dati che lo riguardano, potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi della normativa vigente.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti del Garante.

#### Art. 12

I documenti che testimoniano il compimento delle procedure di cui al presente Regolamento devono essere conservate ad opera del Referente aziendale per la privacy e dei rispettivi responsabili del trattamento.

#### ART. 13

Gli allegati di cui al presente Regolamento approvato con determina n\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_ sono soggetti a modifica ed aggiornamento senza che sia necessario un formale provvedimento di adozione ma con la mera pubblicazione dell'allegato come aggiornato sul sito intranet aziendale.

ALLEGATO 1 (Elenco telecamere)

ALLEGATO 2 (Elenco SOD oggetto di videosorveglianza)

ALLEGATO 3 (Informativa minima diagnosi e cura e tutela del patrimonio)

ALLEGATO 4 (Informativa estesa diagnosi e cura e tutela del patrimonio)

ALLEGATO 5 (Fac - simile nomina responsabile)

ALLEGATO 6 (Fac - simile nomina incaricato)